

Testo aggiornato con le modifiche apportate dalla deliberazione 24 novembre 2016, 678/2016/R/gas

Disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali contro i rischi derivanti dall'uso del gas distribuito a mezzo di reti urbane e di reti di trasporto per il quadriennio 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2020

**PARTE I
DEFINIZIONI**

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e le seguenti definizioni:
- **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
 - **CSEA** è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
 - **Contraente** è il Comitato italiano gas (CIG);
 - **Conto assicurazione** è il Conto per l'assicurazione dei clienti finali del gas istituito presso CSEA dall'articolo 4, comma 4.1 della deliberazione 12 dicembre 2003, n. 153/03;
 - **impresa distributrice** è l'impresa che svolge l'attività di distribuzione e misura del gas naturale o di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale ai sensi della RTDG;
 - **impresa di trasporto** è l'impresa che svolge l'attività di trasporto di cui all'articolo 4, comma 4.14 dell'Allegato A alla deliberazione n. 11/07;
 - **punto di riconsegna assicurato** è il punto di riconsegna connesso a una rete di distribuzione di gas naturale o di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, di cui alla RTDG, o di trasporto di gas, ad esclusione dei punti di riconsegna di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettera c) e lettera d), del TIVG dotati di misuratore di classe superiore a G25 e dei punti di riconsegna di gas naturale con utilizzo del gas per autotrazione;
 - **rete di trasporto** è la rete nazionale dei gasdotti di cui decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 dicembre 2000 o una rete regionale di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive 29 settembre 2005 e successivi aggiornamenti;
 - **sinistro** è l'evento dannoso derivante dall'uso del gas a valle del punto di riconsegna assicurato;
 - **Sportello** è lo Sportello per il consumatore di energia;
 - **vendita** è l'attività di cui all'articolo 4, comma 4.19, dell'Allegato A alla deliberazione n. 11/07;
 - **venditore** è l'impresa che svolge l'attività di vendita del gas a clienti finali.

- **Deliberazione n. 11/07** è a deliberazione dell’Autorità 11 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata e integrata;
- **RQDG** è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, approvata con la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, come successivamente modificata e integrata;
- **RTDG** è la Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, approvata con la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas, come successivamente modificata e integrata;
- **TIVG** è il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, da ultimo modificato e integrato con la deliberazione dell’Autorità 662/2015/R/gas.

PARTE II

ASSICURAZIONE PER IL QUADRIENNIO 2017 - 2020

Articolo 2

Assicurazione obbligatoria dei clienti finali

- 2.1 I clienti finali titolari di un contratto di fornitura afferente ad un punto di riconsegna assicurato godono di una assicurazione per gli infortuni, anche subiti da familiari, conviventi e dipendenti, gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall’uso del gas a valle del medesimo punto di riconsegna assicurato.
- 2.2 Ai fini di cui al comma 2.1, il Contraente stipula, per conto dei clienti finali, un contratto di assicurazione con un soggetto individuato ai sensi del comma 3.1.
- 2.3 Il contratto di assicurazione riproduce, per il periodo dall’1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, condizioni equivalenti o migliorative rispetto a quelle del contratto di assicurazione stipulato dal Contraente per il periodo dall’1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 riportato in allegato (*Allegato I*).
- 2.4 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2.3, il contratto di assicurazione può prevedere:
 - a) la sostituzione della clausola in materia di disdetta in caso di sinistro con una clausola in materia di recesso unilaterale, che preveda per entrambe le parti la facoltà di esercitare tale diritto, per giustificato motivo, su base annua e con preavviso non inferiore a 180 giorni;
 - b) una ridefinizione del termine per il pagamento della rata di premio alla firma e delle rate successive in coerenza con le prassi comunemente accettate nel mercato assicurativo, e comunque non inferiore a 90 giorni;
 - c) in relazione alla sezione responsabilità civile, la definizione di un massimale catastofale annuo complessivo, di valore comunque non inferiore al quadruplo del massimale previsto per singolo sinistro;
 - d) relativamente alle clausole di partecipazione agli utili delle sezioni incendio e

infortuni, valori percentuali per il calcolo della “quota a favore della contraente” non inferiori al 75% del riferimento di partecipazione.

- 2.5 Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il contratto di assicurazione deve prevedere:
- a) un incremento dei massimali previsti per la sezione *incendio* e per la sezione *infortuni*;
 - b) in relazione alla sezione *incendio*, un adeguamento del massimale previsto per maggiori costi di alloggio sostitutivo, ai costi mediamente sostenibili alle condizioni di mercato;
 - c) una riformulazione parziale delle condizioni relative alla durata dell'assicurazione, prevedendo un'estensione del periodo massimo di proroga che può essere richiesto dal contraente alla scadenza del contratto;
 - d) l'efficientamento e la semplificazione delle procedure di gestione delle pratiche e delle relative rendicontazioni periodiche al Contraente da parte dell'impresa assicuratrice, con l'obiettivo di minimizzare gli oneri in capo agli assicurati, favorire la tempestività dei pagamenti e facilitare l'attività di vigilanza in merito all'eventuale applicazione delle penali svolta dal Contraente ai sensi del successivo comma 3.2, lettera g).
- 2.6 I costi sostenuti dal Contraente in attuazione del presente provvedimento sono coperti ai sensi del comma 4.3.
- 2.7 Il cliente finale, in occasione di un sinistro, usufruisce della copertura assicurativa mediante l'invio al Contraente del modulo di denuncia di sinistro di cui al comma 3.2, lettera e), punto ii).

Articolo 3

Compiti affidati al Contraente

- 3.1 Il Contraente individua mediante procedura ad evidenza pubblica i soggetti con cui stipulare il contratto di assicurazione nei limiti di un importo massimo dei premi per punto di riconsegna assicurato, imposte incluse, non superiore a 0,70 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. Il numero dei punti di riconsegna assicurati alla data del 31 dicembre 2015 è pari a circa 20,5 milioni.
- 3.2 Il Contraente dopo la stipula del contratto di assicurazione:
- a) comunica all'Autorità e alla CSEA:
 - i) entro il 31 gennaio di ogni anno, l'importo del premio minimo, imposte incluse, per l'anno in corso;
 - ii) entro il 31 maggio di ogni anno, l'importo eventualmente dovuto all'impresa assicuratrice a titolo di regolazione del premio relativo all'anno precedente e l'importo delle riduzioni eventualmente derivanti dall'applicazione dei meccanismi di cui al comma 2.4, lettera d);
 - b) raccoglie le denunce di sinistro e le inoltra alla compagnia di assicurazione;
 - c) informa i venditori interessati, individuati in base alle informazioni

comunicate dall'impresa distributrice ai sensi della RQDG, dei sinistri di cui è venuto a conoscenza;

- d) attiva un numero verde e un indirizzo di posta elettronica per fornire informazioni agli interessati in merito ai sinistri aperti relativi al contratto di assicurazione; nel caso di eventuali richieste di informazioni sul contratto di assicurazione non relative a sinistri aperti, il Contraente fornisce al richiedente i riferimenti dello Sportello;
- e) pubblica nel proprio sito internet:
 - i) il contratto di assicurazione;
 - ii) il modulo per la denuncia di sinistro;
 - iii) il numero verde e l'indirizzo di posta elettronica di cui alla precedente lettera d);
 - iv) le modalità che le imprese distributrici e le imprese di trasporto devono seguire per il versamento alla CSEA della componente a copertura dei costi derivanti dall'assicurazione e degli eventuali interessi di mora;
- f) invia almeno una volta l'anno una nota informativa sull'assicurazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, e alle principali associazioni rappresentative dei clienti domestici e non domestici e di proprietari immobiliari;
- g) vigila sulla corretta attuazione da parte delle compagnie di assicurazione delle disposizioni contrattuali in materia di penali di cui al precedente comma 2.5, lettera d), garantendo anche, in tali casi, la corretta informazione nei confronti dei danneggiati interessati;
- h) trasmette all'Autorità con cadenza quadrimestrale, entro la fine del mese successivo a quello di ricevimento da parte della compagnia di assicurazione delle rendicontazioni periodiche di cui al precedente comma 2.5, lettera d), una completa rendicontazione sulla situazione dei sinistri aperti e sulla struttura del pagato-riservato con evidenza per ogni sinistro della situazione dei pagamenti dovuti e delle giustificazioni per le cifre ancora a riserva nonché dell'eventuale applicazione delle penali di cui al precedente comma 2.5, lettera d);
- i) gestisce i rapporti con le compagnie di assicurazione e con i clienti interessati per i sinistri ancora aperti relativi al periodo dall'1 ottobre 2004 al 31 dicembre 2016.

3.3 Il Contraente entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2018, con riferimento all'anno precedente trasmette all'Autorità:

- a) un rendiconto delle somme trasferite dalla Cassa ai sensi del comma 4.3, con l'indicazione del loro utilizzo; in caso di saldo attivo il Contraente provvede contestualmente a versare sul conto di cui al comma 4.1 le somme non utilizzate;
- b) un resoconto sintetico delle denunce di sinistro pervenute e dello stato delle procedure di risarcimento anche con riferimento ai sinistri ancora aperti

relativi al periodo dall'1 ottobre 2004 al 31 dicembre 2016;

- c) un resoconto sintetico dei sinistri di cui è venuto a conoscenza e per i quali non è giunta alcuna denuncia di sinistro.
- 3.4 Il Contraente utilizza per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento e diversi dai premi un importo massimo di 480.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020.

Articolo 4

Compiti affidati alla CSEA

- 4.1 Gli importi provenienti dall'applicazione della componente a copertura dei costi derivanti dall'assicurazione affluiscono al Conto assicurazione presso la CSEA.
- 4.2 La CSEA stabilisce le modalità che le imprese distributrici e le imprese di trasporto seguono per il versamento sul Conto assicurazione degli importi di cui al comma 4.1, e comunica tali modalità al Contraente, unitamente alla misura degli interessi di mora.
- 4.3 La CSEA preleva dal Conto e versa al Contraente con modalità definite d'intesa con lo stesso Contraente:
 - a) entro il terzo giorno lavorativo precedente il termine annuale previsto dalla polizza, i premi dell'assicurazione, imposte incluse, relativi all'anno in corso di cui al comma 3.2, lettera a), punto i) al netto delle riduzioni eventualmente derivanti dall'applicazione dei meccanismi di cui al comma 2.4, lettera d);
 - b) entro il 31 maggio 2017, e successivamente con cadenza annuale entro lo stesso termine, gli importi di cui al comma 3.2, lettera a), punto ii) e gli importi di cui al comma 3.4.
- 4.4 La CSEA riscuote gli importi non versati da parte delle imprese distributrici e delle imprese di trasporto applicando gli interessi di mora di cui al comma 4.2.
- 4.5 Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 2018, la CSEA trasmette all'Autorità, con riferimento all'anno precedente, un rendiconto delle somme trasferite al Contraente, delle somme ricevute dalle imprese distributrici e dalle imprese di trasporto e l'ammontare del saldo del Conto alla data del 31 dicembre. L'Autorità, in caso di saldo attivo del Conto, ne determina la destinazione con proprio provvedimento.

Articolo 5

Informazione dei clienti finali

- 5.1 L'impresa distributtrice pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come "assicurazione clienti finali", le informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii), iii) e il testo riportato nell'Allegato 2.
- 5.2 L'impresa di trasporto, nel caso vi siano punti di riconsegna assicurati connessi direttamente alle reti di trasporto da essa gestite, pubblica nel proprio sito internet,

in una sezione facilmente accessibile individuata come “assicurazione clienti finali”, le informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii), iii) e il testo riportato nell’Allegato 2.

5.3 Il venditore:

- a) informa il cliente finale titolare di uno o più punti di riconsegna assicurati, all’atto della sottoscrizione del contratto di fornitura, dell’assicurazione e delle modalità di denuncia dell’eventuale sinistro;
- b) pubblica almeno una volta all’anno sulla bolletta una nota informativa sull’assicurazione; inserisce inoltre in ogni bolletta del gas, evidenziandola a parte, la dicitura “ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI – Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 223/2016/R/gas dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico. Per ulteriori informazioni si può contattare lo *Sportello per il consumatore di energia* al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it”;
- c) informa i propri clienti finali coinvolti in un sinistro di cui sia venuto a conoscenza, inviando la relativa comunicazione all’indirizzo di fatturazione, della possibilità di avvalersi della copertura assicurativa e delle modalità di denuncia del sinistro;
- d) pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come “assicurazione clienti finali”, le informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii), iii) e il testo riportato nell’Allegato 2.

PARTE III
COPERTURA DEI COSTI

Articolo 6

Obblighi dell’impresa distributrice e dell’impresa di trasporto

6.1 L’impresa distributrice, a partire dal 2017:

- a) entro il 28 febbraio di ogni anno determina, sulla base dei dati in proprio possesso e delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 7.1, lettera a), il numero dei punti di riconsegna assicurati connessi agli impianti di distribuzione da essa gestiti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente e gli importi da addebitare ai rispettivi utenti del servizio di distribuzione, calcolati ai sensi del comma 8.1; fattura gli importi medesimi agli utenti del servizio di distribuzione e comunica tali informazioni alla CSEA;
- b) entro il 30 aprile di ogni anno versa alla CSEA gli importi di cui alla lettera a).

6.2 Nel caso di gas diverso dal gas naturale riconsegnato presso un punto di

riconsegna assicurato, qualora l'utente del servizio di distribuzione coincida con il cliente finale, l'impresa distributrice addebita all'utente medesimo in un'unica soluzione, nella prima bolletta utile che contabilizza consumi relativi al 31 dicembre dell'anno precedente, un importo pari al valore C_p di cui al comma 8.1, specificando in bolletta la causale "quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas";

- 6.3 L'impresa di trasporto, nel caso vi siano punti di riconsegna assicurati connessi direttamente alle reti di trasporto da essa gestite, a partire dal 2014,:
- a) entro il 28 febbraio di ogni anno determina, sulla base dei dati in proprio possesso e delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 7.1, lettera a), il numero dei punti di riconsegna assicurati connessi alle reti di trasporto da essa gestite alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e gli importi da addebitare ai rispettivi utenti del servizio di trasporto, calcolati ai sensi del comma 8.1; fattura gli importi medesimi agli utenti del servizio di trasporto e comunica tali informazioni alla CSEA;
 - b) entro il 30 aprile di ogni anno versa alla CSEA gli importi di cui alla lettera a).

Articolo 7

Obblighi del venditore

- 7.1 Il venditore, a partire dal 2017:
- a) entro il 31 gennaio di ogni anno trasmette all'impresa distributrice e all'impresa di trasporto una comunicazione contenente il numero complessivo e l'elenco dei codici identificativi dei punti di riconsegna di gas naturale con utilizzo del gas per autotrazione, come risultanti in base alle dichiarazioni rese ai fini fiscali dalle controparti di contratti di somministrazione, connessi agli impianti gestiti dall'impresa distributrice o direttamente alle reti dell'impresa di trasporto e forniti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) entro il 30 aprile di ogni anno versa all'impresa distributrice gli importi di cui al comma 6.1, lettera a) e all'impresa di trasporto gli importi di cui al comma 6.3, lettera a).
- 7.2 Nel caso di gas naturale riconsegnato presso un punto di riconsegna assicurato, il venditore addebita in un'unica soluzione, nella prima bolletta utile che contabilizza consumi relativi al 31 dicembre dell'anno precedente, un importo pari al valore C_p di cui al comma 8.1, specificando la causale "quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas".

Articolo 8

Componente a copertura dei costi dell'assicurazione

- 8.1 La componente a copertura dei costi dell'assicurazione è determinata dal prodotto:

$$AG_i = P_i \times C_p$$

dove:

- AG_i è la componente annua a copertura dei costi dell'assicurazione per l'utente i -esimo del servizio di distribuzione o del servizio di trasporto;
- P_i è il numero dei punti di riconsegna assicurati, direttamente o indirettamente forniti dall'utente i -esimo del servizio di distribuzione o del servizio di trasporto, alla data del 31 dicembre dell'anno considerato;
- C_p è il costo per punto di riconsegna assicurato, pari a 0,50 euro/anno con decorrenza dall'1 gennaio 2017.

- 8.2 L'impresa distributrice e l'impresa di trasporto addebitano o accreditano agli utenti del servizio gli eventuali conguagli dovuti a rettifiche del valore di P_i entro il 31 ottobre e comunicano alla CSEA, entro la medesima data, eventuali rettifiche del numero complessivo dei punti di riconsegna assicurati connessi agli impianti gestiti, di cui ai commi 6.1, lettera a) e 6.3, lettera a), ai fini del conseguente conguaglio.
- 8.3 L'Autorità, entro il 30 novembre di ogni anno, può aggiornare il valore di C_p in base alle informazioni trasmesse dalla CSEA sulla situazione del Conto assicurazione di cui al comma 4.5 e alle esigenze di gettito.

Allegato 1

Contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas ai sensi della deliberazione 191/2013/R/gas per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016

Allegato 2

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 223/2016/R/gas dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico.

La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:

- a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
- b. i consumatori di gas metano per autotrazione.

Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.

Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo *Sportello per il consumatore di energia* al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it.